

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELCHIORRE, TANONI

Disposizioni per la tutela della toponomastica storica dei territori
dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia

Presentata il 12 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo l'Italia, con un'azione di avanguardia attenta ai diritti umani e al valore del patrimonio culturale, considera il rispetto della toponomastica storica un'esigenza meritevole di intervento e di tutela attiva.

Così, accanto alle disposizioni speciali che già regolavano la materia per l'Alto Adige e la Valle d'Aosta, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, prevede, per ben altre dodici lingue e culture, l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali ove vi sia stata sulla toponomastica l'impronta di una minoranza.

Il valore da difendere e da preservare poggia sul fatto che i nomi dei luoghi si sedimentano nella lunga durata della storia e proprio per questo rappresentano in

sé un patrimonio di identità che non va annientato da azioni prevaricatrici che pretendono la cancellazione del passato. Il cambiamento artificioso della toponomastica è stato una pratica diffusa dell'epoca dell'intolleranza per le minoranze e comunque una caratteristica dei totalitarismi.

Però, se questa tutela oggi è ampiamente svolta sul versante interno, non altrettanto fa il nostro Paese sul versante estero. È noto che nei territori dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia i nomi dei luoghi — che fino alle due guerre mondiali erano da sempre identificati quasi esclusivamente con il toponimo italiano — sono ora soggetti, con un anacronistico intento cassatorio ed esclusivista, alla scelta politica della denominazione ufficiale nella sola lingua slovena, croata o montene-

grina, in radicale sostituzione di quella storica italiana.

Perciò per i territori dell'Adriatico orientale, già dolorosamente segnati dall'esodo, si va cancellando un intero patrimonio e, riguardo alla minoranza italiana tuttora presente, si va consumando una grave lesione del diritto minoritario. Negando artificialmente la toponomastica tradizionale si disperde una ricchezza, si privano i luoghi di storia e di identità, si infligge una lesione ai rapporti tra le popolazioni dell'oggi, si feriscono ulteriormente gli esuli e si pone un ostacolo al superamento dei tristi conflitti del passato.

Per ciò che concerne quanto avviene all'interno del nostro ordinamento, va rilevato che, assecondando questa tendenza antistorica e diversamente dal passato recente, una parte dell'editoria italiana di carte geografiche e stradali e di guide turistiche sempre più usa il solo toponimo in lingua slovena, croata o montenegrina, dimentica anche dei rari casi di bilinguismo ufficiale praticati in Slovenia e in Croazia. Per cui nelle carte o nelle guide italiane è spesso dato dover leggere, ad esempio, solo Rijeka al posto di Fiume, Pula al posto di Pola, Zadar al posto di Zara, Koper al posto di Capodistria, Kotor al posto di Cattaro.

Nel futuro questa tendenza rischia di cancellare per le nuove generazioni la consapevolezza della storia e dell'identità adriatiche e di impoverirle culturalmente. Il giovane turista che oggi passa per Parenzo può pensare, indotto all'errore dalla carta stradale italiana, che si tratti di una città chiamata da sempre soltanto Poreč.

Eppure la toponomastica, come deposito della memoria storica dei luoghi e strumento di lettura del territorio, è una specie dell'ampio genere costituito dal patrimonio culturale immateriale. A quest'ultimo, esposto com'è a erosioni e a pretese obliteratrici, oggi si indirizza l'attenzione internazionale (si pensi alla Convenzione UNESCO di Parigi del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167).

Noi rammentiamo che la difesa del patrimonio culturale fa parte dei principi fondamentali della Repubblica, scolpita solennemente nell'articolo 9 della Costituzione. Rammentiamo che è altrettanto principio fondamentale quello della tutela delle minoranze, stabilito dall'articolo 6 della stessa Costituzione: tutela che non può valere a senso unico, ma che — in quanto valore universale — vale anche *in pro* delle minoranze italiane in territori oggi soggetti a sovranità altrui.

In questa direzione l'Italia si è già ripetutamente mossa con leggi per il patrimonio culturale e per l'identità storica delle terre adriatiche. Rammentiamo le leggi 16 marzo 2001, n. 72 e 28 luglio 2004, n. 193, recanti interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, nelle quali si evoca espressamente l'articolo 9 della Costituzione per difendere quelle tradizioni storiche, culturali e linguistiche, con riferimento agli usi, ai costumi e alle espressioni artistiche, letterarie e musicali.

A livello regionale, ricordiamo la legge regionale del Veneto 7 aprile 1994, n. 15, e la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 agosto 2000, n. 16, entrambe dedicate a interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta o italiana nell'Istria e nella Dalmazia.

Rimane però scoperto il terreno della toponomastica nel quale, malgrado quei principi fondamentali della nostra Costituzione, si lascia ingiustificatamente procedere questa tendenza alla deprivazione di storia e di identità.

Questa proposta di legge intende ovviare per ciò che non richiede un negoziato internazionale.

Nella proposta di legge resta ferma la libertà — per chi lo voglia e non intenda avvalersi di sostegni pubblici — di continuare a usare solo il toponimo ufficiale odierno; ma per chi intende richiedere sovvenzioni o contributi pubblici all'editoria, è coerente con i principi richiamati che la concessione sia subordinata all'utilizzazione dei toponimi in lingua italiana

ovvero anche in lingua italiana, vale a dire in forma bilingue. Perciò dovrà sottoscrivere un apposito atto d'obbligo. In tal modo si sarà contribuito a ovviare a quanto si è rilevato. È logico e coerente che chi richiede sussidi dello Stato italiano sia tenuto a contribuire alla tutela attiva di un tale interesse e a non contrastarlo.

Poiché occorrono certezze sui nomi di città, isole, montagne eccetera, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la ricognizione del toponimo avvenga in base alla cartografia dell'Istituto geografico militare (IGM). Questa è facilitata dalla recente

autorevole pubblicazione « La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia », a cura di Giuseppe de Vergottini, Luciano Lago e Valeria Piergigli, edita nel 2009 dalle Edizioni dell'IGM, che ne è un repertorio completo basato su quella stessa cartografia.

Il comma 3 estende in modo diretto la cura di questo interesse, per la manifesta rilevanza pubblica, alle pubblicazioni cartografiche o editoriali, dirette o indirette, dello Stato.

Il provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di tutelare la memoria e la toponomastica storiche dei territori dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, la concessione di sovvenzioni o di contributi pubblici all'editoria ai soggetti che pubblicano carte geografiche, carte stradali o guide turistiche è subordinata all'assunzione di un atto d'obbligo, mediante il quale questi si impegnano, a pena della revoca della concessione medesima, a indicare i toponimi di tali territori in lingua italiana o, comunque, anche in lingua italiana.

2. Ai fini del comma 1, il toponimo in lingua italiana è quello storico risultante in base alla cartografia dell'Istituto geografico militare.

3. Le pubblicazioni dei servizi cartografici ed editoriali dello Stato, ovvero vigilati o partecipati dallo Stato, sono soggette all'obbligo di cui al comma 1.

